

Allegato 2 – Tabella di raffronto tra disciplina vigente e come modificata da Segnalazione ART

	Disciplina vigente	Disciplina come modificata dall'Atto di segnalazione dell'Autorità
Taxi	<p>Il prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.</p> <p>È consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati.</p> <p>All'interno delle aree comunali o comprensoriali la prestazione del servizio è obbligatoria. Per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, è necessario assenso conducente.</p> <p>Rientra nelle competenze comunali stabilire il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio e i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi.</p> <p>I singoli comuni rilasciano le licenze.</p> <p>I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi non possono essere imprenditori privati. Non è ammesso il cumulo di più licenze.</p> <p>Nessuna disciplina</p> <p>Nessuna disciplina</p>	<p>Il prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato dalle regioni che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello inter-regionale.</p> <p>All'interno dei bacini individuati dalle regioni la prestazione del servizio è obbligatoria. Per le destinazioni oltre il limite sovracomunale è necessario l'assenso del conducente.</p> <p>Rientra nelle competenze regionali stabilire, per ciascun bacino territoriale ottimale sovracomunale, il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio e i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi.</p> <p>I singoli comuni rilasciano le licenze sulla base dei contingenti ad essi assegnati.</p> <p>I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere imprenditori privati. In tal caso, è ammesso il cumulo di più licenze.</p> <p>Nell'ambito delle cooperative e dei consorzi tra imprese artigiane sono nulle le clausole che limitano o escludono la libera acquisizione di servizi di intermediazione tra domanda e offerta di trasporto prestati da soggetti pubblici o privati, ivi inclusi altre cooperative, consorzi o le piattaforme tecnologiche.</p> <p>Le tariffe sono da intendersi come valore massimo del servizio e sono pertanto praticabili sconti.</p>

NCC	<p>La sede del vettore e la rimessa devono essere situate esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.</p> <p>Rientra nelle competenze comunali stabilire il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio.</p> <p>I singoli comuni rilasciano le autorizzazioni.</p> <p>L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.</p> <p>I comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.</p> <p>Nessuna disciplina</p>	<p>La sede del vettore e la rimessa devono essere situate esclusivamente nel territorio del bacino individuato dalle regioni dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Le città metropolitane costituiscono bacino territoriale ottimale.</p> <p>Rientra nelle competenze regionali stabilire, per ciascun bacino territoriale ottimale sovracomunale, il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio.</p> <p>I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le autorizzazioni.</p> <p>Solo l'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle regioni, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno allo stesso bacino, ma senza obbligo di rientro in rimessa. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio.</p> <p>Nell'ambito delle cooperative e dei consorzi tra imprese artigiane sono nulle le clausole che limitano o escludono la libera acquisizione di servizi di intermediazione tra domanda e offerta di trasporto prestati da soggetti pubblici o privati, ivi inclusi altre cooperative, consorzi o le piattaforme tecnologiche.</p>
STM	Nessuna disciplina	<p>Introduzione della disciplina delle nuove forme di mobilità che si svolgono attraverso i servizi che utilizzano piattaforme tecnologiche per mettere in connessione passeggeri e conducenti.</p> <p>La disciplina si applica solo alle piattaforme che forniscono servizi su base commerciale e non anche a quelle finalizzate a interconnettere guidatori e passeggeri a sostegno di forme di mobilità che rientrano nella configurazione di <i>car pooling</i> di natura non commerciale.</p> <p>La disciplina si sostanzia nei seguenti elementi principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obbligo di registrazione nella regione ove è svolto il servizio di trasporto; - utilizzo di conducenti non professionali (lavoro occasionale) in possesso di determinati requisiti; - obblighi in tema di assicurazione RC auto, di trasparenza nella fissazione delle tariffe, di controlli, di carta della qualità dei servizi e di ADR. <p>Le piattaforme in questione possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione al servizio di NCC.</p>

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi